

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Vittorio Santoro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabrinski Broglio	Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U.

nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Nella fase del reclamo la Ricorrente, con nota del 1°.3.2010, chiede alla banca la restituzione di € 1000,00 corrispondenti a quattro prelievi di € 250,00 ciascuno effettuati abusivamente in prossimità del furto (o smarrimento) della carta bancomat. La ricorrente precisa che il fatto è avvenuto alle ore 19.40 del 24.2.2010 e che alle ore 20.38 del medesimo giorno è stato richiesto il blocco della carta.

L'Intermediario con nota del 15.3.2010 ha riscontrato la richiesta della cliente, comunicando che *"i fatti contestati sono da ritenersi non fondati in quanto i movimenti disconosciuti sono stati effettuati con la digitazione del pin (...) anteriormente alla data del blocco (24.2.2010 – h. 19.50)".*

Successivamente, con ricorso del 23.4.2010, la Ricorrente ha chiesto il rimborso di € 1.000,00 *"indebitamente prelevati da diversi sportelli atm da ignoti a seguito di furto avvenuto in data 24.2.2010... [e, poiché] dal contratto bancomat all'art. 11, comma 4, lettera a) è a carico del cliente una franchigia di € 150,00"* ritiene che le spese il rimborso di almeno € 850,00, ma aggiunge: *"Fermo restando che non essendo presente nel portafoglio trafugato il PIN Bancomat, la somma spettante di diritto sia dell'intero importo di € 1.000,00".*

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il titolare è responsabile delle operazioni di prelievo quando attraverso la ricostruzione delle circostanze di fatto del caso concreto si possa ragionevolmente presumere che il PIN fosse custodito insieme con la carta e che fosse

individuabile e relazionabile alla carta facilmente e in breve tempo. Nel caso in esame il furto è avvenuto alle 19.40 mentre i quattro prelevamenti bancomat dell'importo di € 250,00, sono avvenuti le 19.46 e le 19.49. E' palese che è trascorso troppo poco tempo tra furto e prelevamenti sicché si deve supporre che il ladro abbia agevolmente trovato custoditi insieme sia la tessera bancomat sia il PIN.

Tuttavia, il Collegio ritiene che abbia rilievo anche la previsione contrattuale ai sensi della quale alla carta della cliente "sarà inoltre assegnato il seguente *plafond mensile per prelievi e pagamenti*: 500,00 €." Tanto più che, nel contesto della medesima clausola si specifica che "*Il plafond mensile non è cumulativo rispetto ai limiti sopra indicati*", limiti che sono in verità, contraddittoriamente, più alti e, specificamente, per ciò che riguarda il "*limite giornaliero prelevamento atm*", pari a € 1000,00, di cui massimo 500,00 prelevabile da bancomat di altre banche. Ritiene il Collegio che, posta la contraddittorietà delle clausole, esse devono essere interpretate in modo favorevole alla cliente e sfavorevole alla banca in quanto soggetto che ha predisposto il formulario, in conformità alla regola di interpretazione del contratto posta dall'art. 1370 c.c.

Dunque, il cliente non avrebbe potuto prelevare mensilmente, e a maggior ragione in un solo giorno, più di € 500,00. Se è stato possibile al ladro prelevare 1000,00 euro, vale a dire € 500,00 in più del limite contrattuale, tale "ulteriore" prelievo fraudolento deve essere risarcito dall'Intermediario alla Ricorrente, in quanto conseguente a un non corretto funzionamento del circuito bancomat della cui efficienza la banca resta unica responsabile.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca la somma di € 500,00 al ricorrente.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO